(N. 1844-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1957

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958.

ONOREVOLI SENATORI.

I. — VOCI PRINCIPALI DEL BILANCIO E RAPPORTO CON LE PREVISIONI DEL-L'ESERCIZIO IN CORSO

1. Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1957-1958 reca, complessivamente, la somma di lire 300.815.089.000, delle quali lire 297.351.181.500 si riferiscono alla parte effettiva e lire 3.463.907.500 al movimento di capitali, portando così un aumento, in confronto di quella autorizzata per l'esercizio in corso, di lire 17.284.887.000 delle quali lire 16.341.253.600 nella parte effettiva e lire 943.633.400 nel movimento di capitali.

Lo stato di previsione risulta, nel suo complesso, dal seguente quadro:

		CAPITOLI	Competenza		Competenza	
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE	secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario - 1956-1957	Variazioni che si propongono	risultante per l'esercizio finanziario 1957-58 (Col. 4 ± 5)	
1	2	3	4	5	6	
	35	RIASSUNTO PER TITOLI				
	·	TITOLO I Spesa ordinaria.				
		Categoria I. — Spese effettive.				
		Spese generali	5.016.900.000	+ 1.055.050.000	6.071.950.000	
		Debito vitalizio e trattamenti similari	13.020.000.000	+ 3.100.000.000	16.120.000.000	
		Amministrazione dei servizi per la finanza locale	83.187.860.000	+ 7.830.740.000	91.018.600.000	
		Amministrazione dei Monopoli: Fiammiferi ed apparecchi di accensione	17.000.000	»	17.000.000	
		Spese varie	117.670.000))	117.670.000	
		Servizi del lotto, delle lotterie e delle attività di giuoco	18.730.000.000	18.900.000	18.711.100.000	
		Corpo della Guardia di finanza	29.527.665.000	+ 2.267.350.000	31.795.015.000	
		Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	10.707.185.000	+ 1.309.465.000	12.016.650.000	
		Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	74.959.200.000	+ 4.487.250.000	79.446.450.000	
		Amministrazione del Demanio:				
		Demanio pubblico e Demanio patrimoniale	1.380.550.000	+ 75.050.000	1.455.600.000	
		Aziende patrimoniali dello Stato	5.900.000	1.000.000	4.900.000	
		Amministrazione delle imposte dirette	17.421.000.000	+ 299.000.000	17.720.000.000	
		Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione:				
		Spese generali	7.366.200.000	+ 1.063.700.000	8.429.900.000	
		Imposte di fabbricazione	3.332.850.000	+ 252.150.000	3.585.000.000	
		Dogane	7.165.500.000	2.985.000.000	4.180.500.000	
	13	Totale della categoria I della parte ordinaria	271.955.480.000	+ 18.734.855.000	290.690.335.000	

		CAPITOLI	Competen a		Competenza
Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE	secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1956-1957	Variazioni che si propongono	risultante per l'esercizio finanziario 1957-58 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
	200	TITOLO II. — Spesa straordinaria. Categoria I. — Spese effettive. Amministrazione dei servizi per la finanza locale	509.000.000 12.000.000 603.187.900 1.871.000.000 730.000.000 102.000.000 4.114.260.000 1.122.000.000 per memoria 9.054.447.900	- 500.000.000 " - 300.001.400 - 250.000.000 + 170.000.000 + 85.000.000 - 2.080.000.000 + 481.400.000 " - 2.393.601.400	" 12.000.000 303.186.500 1.621.000.000 900.000.000 187.000.000 2.034.260.000 1.603.400.000 per memoria 6.660.846.500
		Categoria II. — Movimento di capitali. Estinzione di debiti	270.233.000	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	42.500 2.943.632.000 520.233.000 3.463.907.500 10.124.754.000
	e.	RIASSUNTO PER CATEGORIE CATEGORIA I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		+ 16.341.253.600 + 943.633.400	297.351.181.500 3.463.907.500
		TOTALE GENERALE	283.530.202.000	+ 17.284.887.000	300.815.089.000

2. Le variazioni, avuto riguardo alle cause che le determinano, possono classificarsi come risulta dal quadro in appresso:

GRUPPI DI SPESE	VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO	VARIAZIONI NELLE SPESE AVENTI RELAZIONE CON L'ENTRATA	VARIAZIONI NELLE SPESE PER DEVOLUZIONE DI QUOTE DI ENTRATE A FAVORE DI ENTI VARI
			100
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		65	500 E
Spese generali	»	»	b
Debito vitalizio e trattamenti similari	+ 3.100.000.000	»	»
Amministrazione dei servizi per la finanza locale	»	»	+ 7.833.000.000
Amministrazione dei monopoli	»	»	»
Servizi del lotto, delle lotterie e delle attività di giuoco	»	+ 3.000.000	»
Corpo della Guardia di finanza	ŋ	»	»
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	»	»	*
Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	_>>	4.400.000.000	+ 6.769.000.000
Amministrazione del Demanio	»	»	»
Amministrazione delle imposte dirette	»	1.500.000.000	»
Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione	»	2.750.000.000	»
TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.	+ 3.100.000.000	- 8.647.000.000	+ 14.602.000.000
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE			
Amministrazione della Finanza locale	w	»	»
Servizi del lotto, delle lotterie e delle attività di giuoco	»	α	»
Corpo della Guardia di finanza	D C	w	>
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	»)»	• >
Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	»	w	+ 120.000.000
Amministrazione del Demanio))	»))
Amministrazione delle imposte dirette	»	2.080.000.000	»
Amministrazione della finanza straordinaria	»	+ 498.000.000	*
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	»	»	>>
TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.	»	1.582,000.000	+ 120.000.000
Totale delle variazioni nelle spese effettive	+ 3.100.000.000	10.229.000.000	+ 14.722.000.000
Spese per movimento di capitali	'n	+ 250.000.000	»
Totale generale	+ 3.100.000,000	9 979 000 000	+ 14.722.000.000

	VA	RIAZIONI NELLE	SPESE DI 1	PERSONALI	E	N	VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI				TO'TALE	
	in dipendenza di leggi			per increr			per incremento		DELLE			
	stipendi altre e paghe competenze		·		0	dipendenza di leggi		o riduzione dell'onere		VARIAZIONI		
	П	` •			•							
+	590.500.000	+ 102.585.00	0 + 198	3.750.000 +	- 156.215.00	00	»	+	7.000.000	+	1.055.050.000	
	*	· »	»		»		»	-	»	+	3.100.000.000	
+	540.000	»	»		- 800,00	ю	»	_	2.000.000	+	7.830.740.000	
+	350.000	»		350.000	»		»		»		»	
	*	*	»	+	3.500.00	ю	»	_	25.400.000	_	18.900.000	
 +	3.834.006.000	- 1.197.565.00	0 - 332	2.886.000 +	- 79.795.00	0 +	45.000.000		161.000.000	+	2.267.350.000	
+	955.500.000	+ 135.290.00	0 + 9'	7.000.000 +	- 112.675.00	0 +	16.000.000	+	13.000.000	+	1.369.465.000	
+	1.074.800.000	+ 128.550.00	0 + 37	2.000.000 +	- 567.900.0 0	0 +	35.000.000		60.000.000	+	4.487.250.000	
+	25.160.000	+ 650.00	0 +	9.840.000	- 1.600.00	ю	»	+	40,000,000	+	74.050.000	
+.	1.350.000.000	+ 176.000.00	0 30	.000.000 +	- 289,000.00	00 +	20.000.000	_	6.000,000	+	299.000.000	
+	588.000.000	+ 54.650.00	55	3.000.000 +	- 438.200.00	00 +	5.000.000	+	48.000.000	_	1.669.150.000	
 +	8.418.856.000	619.840.00	0 + 261	.354.000 +	- 1.644.885.00	0 +	121.000.000	15	146.400.000	+	18.734.855.000	
		,			197				Ñ			
	»	»	»		»	-	500.000.000))		500.000.000	
	»	»	»	174	»		»		»		»	
 	»	»	»		»		»		300.001.400		300.001.400	
	»	»	, »	-	- 50.000.00	o	»		200.000.000		250.000.000	
	*	*	»	-+	- 50.000.00	О))		»	+	170.000.000	
)	»	»	1	»	+	85.000.000		»	+	85.000.00	
==	»	»	*		*		»		»	_	2.080.000.000	
+	2.500.000	+ 115.00	0 16	3.500.000 -	- 2.215.00	ю	»		500.000	+	481.400.000	
	»	»	*		*		»		»		»	
+	2.500.000	+ 115.00)— 1 6	5.500.000	_ 2.215.00	0	415.000.000	_	500.501.400		2.393.601.400	
+	8.421.356.000	— 619.725.00	+ 244	854.000 +	- 1.642.670.00	0	294.000.000		646.901.400	+	16.341.253.600	
34	»	n	»		»	+	693.632.000	+	1.400	+	943.633.400	
+	8.421.356.000	— 619.725.00) + 244		- 1.642,670.00	0 +	399.632.000	_	646.900.000	+	17.284.887.000	

3. Le principali variazioni sono nelle spese effettive e precisamente:

SPESE EFFETTIVE

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, relativo al trattamento di quiescenza del personale statale (capitolo 38)	+	L.	2.100.000.000
Legge 11 luglio 1956, n. 734 concernente modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel citato			
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (capitolo 38)	+	»	900.000.000
Presunto maggior fabbisogno per indennità di licenziamento al per-			
sonale per cessazione del rapporto d'impiego (capitolo 40)	+	»	100.000.000
	+	L.	3.100.000.000
VARIAZIONI NELLE SPESE AVENTI RELAZIONE CON L'EN	NTRA	TA	
Aggio e integrazione d'aggio (capitoli nn. 161, 305 e 319)		L.	2.182.000.000
Restituzioni e rimborsi di tributi (capitoli n. 67, 177, 178, 243, 271,			
273, 284, 307, 321)		*	8.047.000.000
	_	L.	10.229.000.000
		53	
VARIAZIONI NELLE SPESE PER DEVOLUZIONI DI QUOTE DI ENTRATA A	FAV	ORE	DI ENTI VARI
Quota di un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione			
da devolvere a favore delle provincie (capitolo n. 48)	+	L.	3.333.000.000
Somma da corrispondere ai Comuni ed alle Provincie sul provento IGE (capitolo n. 50)	+	»	1.500.000.000
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale	;		
di cinque centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, provinciali e			
comunali da devolvere a favore delle Provincie (capitolo n. 49)	+	»	3.000.000.000
Quota del 90 % spettante alla Società Concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici (capitolo n. 169) .	+	»	450.000.000
Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari			
(capitolo n. 170)	+))	3.840.000.000
Devoluzione a favore dei Comuni della quota del 67 % del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (capitolo n. 174)	+	»	2.479.000.000
Riporto	. 1	т.	14.602.000.000
nuporw	+	1/10	T4.002.000.000

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEG	GE E RELAZIONI -	DOC	UME	NTI
	Riporto	+	L.	14.602.000.000
Somma da corrispondere all'U.N.I.R.E. quale a ritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luog vavalli (capitolo n. 295)	o alle corse dei	+	L.	120.000.000
,		+	Τ,	14.722.000.000
		i	12,	
Variazioni nelle spese di f	PERSONALE			
1) In dipendenza di leggi:				
a) stipendi e paghe:				
aumento complessivo derivante dall'applicazione Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 su co totale del trattamento economico del personale statal	ul conglobamen-	+	L.	8.421.356.000
b) altre competenze:				
eliminazione dell'indennità giornaliera sostitutiva d veri, dell'assegno integrativo e dell'assegno suppletivo, a del citato decreto del Presidente della Repubblica 1	i sensi dell'art. 4			
1. 19		_	\mathbf{L} .	3.003.446.000
aumento in relazione al citato decreto del Preside olica 11 gennaio 1956, n. 19	•	+	»	2.383.721.000
			L.	619.725.000
2) Per incremento e riduzione dell'onere:				
a) stipendi e paghe:				
in relazione al presunto maggior fabbisogno nette	0	+	L.	244.854.000
b) altre competenze:				
in relazione al presunto maggior fabbisogno nette	o	+))	1.642.670.000
Variazioni nelle spese p	ER I SERVIZI			
1) To diversal and di leggi.				
1) In dipendenza di leggi:		٦.		
Legge 1º gennaio 1955, n. 368, sulla disciplina mmobili urbani (capitoli nn. 99, 128, 166, 239, 262 .			\mathbf{L}	. 121.000.000

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -	DOC	UMEN'	ri
Da riportarsi	+	L.	121.000.000
Contributo a favore dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria, per cessazione dell'onere previsto dalla legge 11 giugno 1954, n. 354 (capitolo n. 280 dell'esercizio 1956-57)	_))	500.000.000
Legge 16 maggio 1956, n. 480 che ha autorizzato la concessione di un Contributo a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » (capitolo n. 300)	+	»	85.000.000
		L. =	294.000.000
2) Per incremento o riduzione dell'onere:			
a) maggior fabbisogno per:			
spese postali, telegrafiche, telefoniche e spese d'ufficio e spese per liti (capitoli nn. 44, 98, 160 p, 163, 165, 195, 238, 263 e 318)	+	L.	54.500.000
spese occorrenti per la manutenzione delle proprietà demaniali e di locali di proprietà privata in uso agli uffici finanziari (capitoli nn. 30, 31,			95 500 000
201 e 264)	+	»	37.500.000
spese per l'esercizio degli automezzi (capitoli nn. 33, 269 e 279)	+))	11.000.000
fitto di locali (capitoli nn. 99 e 166)	+))	71.000.000
spese varie per il funzionamento dei servizi (capitoli nn. 63, 65, 115, 123, 124 p, 129, 160 p, 228, 240, 260, 268, 278, 283 e 286)	+	»	73.098.600
Totale	+	L.	247.098.600
b) minor fabbisogno per:			
razione viveri agli allievi della Guardia di Finanza (capitolo n. 71)		L.	50.000.000
somma dovuta al Fondo Massa della Guardia di Finanza (capitolo			100 000 000
n. 91) '		» »	100.000.000 300.000.000
spese per il collegamento radio ed altre varie della Guardia di		"	000.000.000
Finanza (capitoli nn. 93, 94 e 97)		»	18.000.000
spese per il nuovo catasto urbano (capitolo n. 291)		»	200.000.00
spese per l'accertamento ecc., dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli (capitolo n.162)		• »	150.000.000
spese per i messi notificatori (capitoli nn. 232 e 314)		»	76.000.000
	_	L.	894.000.000
Variazione netta		L.	646.901.400

Pertanto gli aumenti di spese dipendono quasi esclusivamente:

- a) da aumenti dovuti al personale in attività di servizio ed in quiescenza, in dipendenza di leggi
- + 10.901.631.000
- b) da maggiori quote di entrate devolute ad enti vari (in relazione a presunti maggiori introiti)
- + 14.722.000.000
- + 25.623.631.000

Detraendo la prevista riduzione dell'onere sulle spese aventi relazione con l'entrata . . .

- 10.229.000.000

si ha la differenza in aumento di

+ 15.394.631.000

su un totale di lire 16.341.253.600 della parte effettiva.

II. — LE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per una giusta considerazione dei compiti che sono devoluti al Ministero delle finanze

giova esaminare l'andamento di quelle entrate che provengono dal settore tributario.

Le entrate effettive sono previste per l'esercizio 1957-58 in milioni 2.849.004,6 di cui milioni 2.669.907 di entrate tributarie.

Si verifica quindi, in queste ultime, un ulteriore aumento, in confronto alle previsioni dell'esercizio in corso, di milioni 196.537, superiore pertanto a quello pur così notevole verificatosi con le previsioni dell'esercizio in corso.

D'altra parte il flusso delle entrate tributarie, che rappresentano la base del Bilancio dello Stato, è andato continuamente incrementandosi e non è a credersi che il previsto aumento risenta di una visione ottimistica della situazione. Si è infatti visto che anche per gli esercizi decorsi le previsioni sono state confermate dai positivi risultati del reale afflusso nelle casse dello Stato.

Così pure, altra garanzia della cautela con la quale si procede nel predisporre le previsioni ci è porta dall'andamento del gettito tributario nell'esercizio in corso.

Il totale del gettito al 28 febbraio 1957, segna un complesso di milioni 1.681.645, superiore quindi alla corrispondente quota parte (8/12) delle previsioni (milioni 1.652.273).

Il rapporto fra previsioni di entrate tributarie per l'esercizio in corso e per l'esercizio 1957-58 si presenta come segue:

	Previsioni de			
	1956-57	1957-58	Differen	nze
Entrate tributarie:	(milioni	di lire)		
Ordinarie:				
Imposte dirette	451.125 - 840.230 - 662.300 - 361.215 - 40.900 - 37.750 -	484.925 - $940.950 705.050 381.682 40.900 43.000 -$	$egin{array}{lll} + & 33.80 \\ + & 100.72 \\ + & 42.75 \\ + & 20.46 \\ - & - \\ + & 5.25 \end{array}$	20 – 50 – 67 –
Straordi n arie	2.393.520 – 79.850 –	2.596.507 - 73.400 -	+ 202.98 $ 6.45$	
Totale delle entrate tributarie	2.473.370 -	2.669.907 –	$+ \frac{196.53}{}$	37 –

2. La « Nota preliminare al Bilancio di previsione » mette in evidenza (pag. 7) che « il miglioramento delle entrate è dovuto al processo di naturale dilatazione dei gettiti tuttora in atto, per effetto sia dell'incremento della materia imponibile, sia dell'intensa azione perseguita dall'Amministrazione finanziaria per la repressione delle evasioni, nonchè per l'adeguamento dei carichi tributari ».

Il maggior gettito dei tributi risulta dalla differenza tra l'aumento netto di milioni 202.987 valutato per la imposizione ordinaria e la prevista diminuzione di milioni 6.450 nei cespiti straordinari.

Esso è dato anche dal prevedibile risultato di nuovi provvedimenti intervenuti nel corso del corrente esercizio e cioè:

decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, convertito in legge 27 dicembre 1956, n. 1412, che ha istituito una speciale aliquota di imposta generale sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori, abolendo nel contempo l'imposta di fabbricazione istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;

decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1956, n. 1329, che riduce le aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero e istituisce un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione;

decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, convertito in legge 29 novembre 1956, n. 1330,

recante modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli olii minerali da usare come combustibile nelle caldaie e nei forni;

legge 27 dicembre 1956, n. 1413, riguardante la revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive e decreto ministeriale 27 dicembre 1956, con il quale viene stabilita la nuova misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

- 3. Le imposte straordinarie segnano invece un ulteriore regresso. La maggior parte delle stesse si va infatti progressivamente esaurendo. Da notare che al 31 dicembre 1956 è venuto a scadere il periodo massimo di rateazione stabilito per i patrimoni prevalentemente mobiliari, agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. È da tenere anche presente la cessazione, col 31 marzo 1957, dell'addizionale straordinaria del 5 per cento alle imposte di registro, di successione e ipotecarie, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1954, n. 1025, ed inoltre che alla data del 30 giugno 1957 sarà in scadenza il termine massimo consentito per il pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio delle società ed enti morali.
- 4. Una dimostrazione analitica dell'andamento delle entrate tributarie è offerto dal quadro che segue:

PROSPETTO DI SVILUPPO DELLE PREVISIONI PER ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58 IN RAFFRONTO CON QUELLE INIZIALI PER L'ESERCIZIO 1956-57.

	Previsioni per l'esercizio 1956-57	Previsioni per l'esercizio 1957-58		Differenze
ENTRATE TRIBUTARIE.	_	(milioni di lire)		
a) Ordinarie:				
Imposte dirette:				
ricchezza mobile sulle società e sulle obbligazioni complementare	320.000 - 62.000 - 52.000 - 8.000 - 5.000 - 4.025 - 100 - 451.125 -	350.000 - 62.000 - 55.000 - 8.200 - 5.600 - 4.025 - 100 - 484.925 -	+ + + + +	30.000 - 3.000 - 200 - 600 - - 33.800 -
Tasse sugli affari:				
imposta generale sull'entrata	525.000 -	584.000 -	+	59.000 -
imposta di registro	64.000 -	66.000 -	+	2.000 -
tassa di bollo	65.000 -	70.000 -	+	5.000 -
tassa di bollo sui documenti di trasporto. imposte in surrogazione del registro e	6.760 -	7.255 - 1	+	495 –
del bollo	6.000 –	12.000 –	+	6.000 -
tate	12.000 -	13.000 -	+	1.000 -
tasse sulle concessioni governative	30.300 -	33.000 -	+	2.700 -
tasse automobilistiche	30.000 -	40.000 -	+	10.000 -
imposte sulle successioni e donazioni	26.000 -	30.000 -	+	4.000 -
imposta ipotecaria	18.000 -	20.000 -	+	2.000 -
tasse e canoni radiofonici	19.550 -	24.050 -	+	4.500 -
diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	28.300 -	32.030 –	+	3.730 –
Da riportarsi	830.910 -	931.335 –	+	100.425 -

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'esercizio 1956-57	Previsioni per l'esercizio 1957-58	1	Differenze
		(milioni di lire)		
Riporto	830.910 -	931.335 –	+	100.425 -
imposta unica sui giuochi di abilità e sui				
concorsi pronostici	2.875 -	2.875 -		
imposta sulla pubblicițà	2.400 -	2.500 -	+	100
diritti introitati dagli uffici all'estero	2.220 -	2.450 -	+	230
altri cespiti	1.825 –	1.790 –		35
	840.230 -	940.950 -	+	100.720
gane ed imposte sui consumi:				
imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine sugli olii minerali	297.000 -	316.000 -	1	19.000
-	297.000 - 140.000 -	155.000 -	+	15.000
dogane e diritti marittimi	11.500 -	16.000 -	+	4.500
sovrimposte di confine imposta sulla fabbricazione dello zuc-	11.500 -	10.000 -	+	4.500
-	72.000 -	72.000 -		
imposta sul consumo del caffè	33.000 -	36.000 -	+	3.000
imposta sulla fabbricazione degli spiriti.	18.500 -	18.500 -	7.	_
imposta sulla fabbricazione della birra.	8.000 -	8.000 -		
imposta sulla fabbricazione degli olii di	0.000 –	0.000 -		
semi	4.000 -	3.500 -		500
imposta sul consumo del cacao	3.000 -	4.000 -	+	1.000
imposta sulla fabbricazione dei filati .	27.000 -	27.000 -	•	_
imposta sul gas e sull'energia elettrica.	18.000 -	20.000 -	+	2.000
imposta sulla fabbricazione dei gas incon-			•	
$ ext{densabili}$	7.000 -	8.000 -	+	1.000
imposta sul gas metano	4.500 -	5.500 -	+	1.000
imposta sulla fabbricazione dei minerali				
di mercurio	1.500 -	2.000 -	+	500
imposta sulla fabbricazione dei cementi.	5.500 -			5.500
diritti per i servizi amministrativi	8.500 -	10.000 -	+	1.500
altri cespiti	3.300 –	3.550 –	+	250
	662.300 -	705.050 –	+	42.750
		· ·	'	

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'esercizio 1956-57	Previsioni per l'esercizio 1957-58	Differenze 	
•	_	(milioni di lire)		_
Monopoli:				
tabacchi	332.000 -	351.600 -	+	19.600 -
sali	15.750 -	16.800 -	+	1.050 -
fiammiferi ed apparecchi di accensione.	11.800 -	11.500 -		300 -
cartine e tubetti per sigarette	1.665 –	1.782 –	+	117 -
	361.215 –	381.682 -	+	20.467 -
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:				
lotto	36.000 -	36.000 -		
lotterie	300 –	300 -		
imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	4.600 -	4.600 –		·
	40.900 -	40.900 –		·
Altui popuiti.	*			
Altri cespiti:			4	
addizionale E.C.A.	35.000 -	40.000 -	+	5.000 -
tasse di pubblico insegnamento	2.750 -	3.000 -	+	250 -
	37.750 -	43.000 -	+	5.250 -
Totale tributi ordinari	2.393.520 -	2.596.507 –	+	202.987 -
b) Straordinarie:				
Progressiva sul patrimonio	40.000 -	35.000 -		5.000 -
Proporzionale sul patrimonio	1.000 -	400 –		600 -
Proporzionale sul patrimonio di Società ed				
Enti	4.400 -	2.000 -		2.400 -
Imposta sui sovraprofitti di guerra	500 -	200 -		300 -
Avocazione dei profitti di contingenza	1.000 - 450 -	500 - 300 -		500 - 150 -
Addizionali straordinarie	450 = 32.500 =	35.000 –		
Audizionan straordinarie	52.500 -	55.000 -	+	2.500 -
Totale tributi straordinari	79.850 -	73.400 -		6.450 -
Totale cespiti tributari	2.473.370 -	2.669.907 -	+	196.537 -

5. Le imposte dirette (ordinarie) segnano un ulteriore progresso per un ammontare di milioni 33.800. Tra le stesse il maggior incremento è ancora una volta dovuto all'imposta di ricchezza mobile (+ milioni 30.000). Stazionaria è invece la previsione per l'imposta sulle società (milioni 62.000); mentre la complementare è prevista con altri milioni 3.000 di aumento.

Le tasse ed imposte indirette sugli affari figurano in bilancio con un altro massiccio sbalzo in avanti (+ milioni 100.720). In testa, nell'ulteriore previsto incremento, è sempre la imposta generale sull'entrata. È soprattutto sul gettito di tale imposta, che si produce con contemporaneità al fatto economico dal quale deriva e che riguarda il settore degli scambi e dei servizi, che si può trarre valida argomentazione circa la vivacità dell'andamento economico. D'altra parte, mentre con notevole efficacia si esercita l'azione di reperimento da parte degli organi della pubblica amministrazione, è giusto riconoscere che gli stessi operatori si sono posti gradualmente su un piano di maggiore osservanza del precetto fiscale.

L'imposta generale sull'entrata è, fra tutte — dirette ed indirette — quella che dà allo Stato il gettito più elevato (previsione in milioni 584.000). Essa ha grande importanza anche per la determinazione del reddito agli effetti dei tributi diretti poichè, dalla conoscenza

dell'entità degli scambi effettuati e dei servizi prestati, si possono trarre indici del massimo interesse per un congruo giudizio valutativo del reddito prodotto. Aggiungasi che una aliquota della stessa è devoluta agli Enti locali e che pertanto, anche questi ultimi traggono vantaggio dal verificatosi continuo incremento.

Previsioni in aumento son pure fatte per quasi tutte le altre voci. Notevole è particolarmente quella che riguarda le tasse automobilistiche (+ milioni 10.000).

Nel gettito delle dogane e delle imposte sui consumi è previsto un complessivo incremento di milioni 42.750. Le voci di più importante gettito e di maggiore dilatazione permangono: l'imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine sugli olii minerali (gettito milioni 316.000, aumento milioni 19.000); le dogane e diritti marittimi (gettito milioni 155.000, aumento milioni 15.000).

Il monopolio tabacchi è pure previsto con un incremento notevole (+ milioni 19.600), che è da porsi in relazione ad un miglioramento del nostro prodotto e ad una più efficace repressione del contrabbando.

6. L'incidenza percentuale dei diversi gruppi di tributi, confrontata con le previsioni dell'esercizio in corso e con le risultanze del 1938-1939, è messa in evidenza dalla tabella qui riportata:

	ESERCIZI	ESERCIZIO 1938-39	ESERCIZIO	ESERCIZIO 1956-57	ESERCIZIO 1957-58	1957–58	DIFFE fra la pr percentuali	DIFFERENZE fra la proporzioni percentuali del 1957-58
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in in milioni di lire	Proporzioni eercentuali	e quelle del 1938-39 eccedenze (+) o deficienze (—)	e quelle del 1956-57 eccedenze (+) o deficienze (—)
Imposte dirette	5.528,8	, 24,66	451.125	18,85	484.925	18,68	5,98	- 0,17
Tasse ed imposte indirette sugli affari	6.089 -	27,16	840.230	35,10	940.950	36,24	+ 80.6	+ 1,14
Dogane ed imposte sui consumi	6.380,3	28,46	662.300	27,67	705.050	27,15		0,52
Monopoli	3.580-	15,97	361.215	15,09	381.682	14,70	1,27	0,39
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.	543,6	2,43	40.900	1,71	40.900	1,57	0,86	0,14
Altri proventi	296,8	1,32	37.750	1,58	43.000	1,66	+ 0,34	+ 0,08
	22.418,5	100 -	2.393.520	100	2.596.507	100		

N. B.—La presente classificazione è impostata sulla competenza amministrativa delle diverse Direzioni generali del Miistero delle finanze. Nella voce «imposte dirette» trovano perciò considerazione i soli tributi amministrati dalla omonima Direzione generale, mentre altri cespiti che pur rientrano nel concetto della imposizione diretta sulla ricchezza (imposta di registro, imposte sulle successioni, ecc.) sono classificati fra le tasse ed imposte indirette sugli affari, in quanto amministrati dalla corrispondente Direzione generale.

III. — POLITICA TRIBUTARIA

INDIRIZZI GENERALI.

1. Torna opportuno, in sede di Bilancio, dire qualcosa intorno agli indirizzi di politica tributaria.

Ho cercato di esporre, nella relazione al Bilancio dell'esercizio in corso, quale sia stata l'opera di riordinamento fiscale svoltosi dopo la guerra.

Dopo tale riordinamento, il nostro sistema fiscale ha preso una sua fisionomia abbastanza chiara. Il riordinamento ha seguito chiare direttive che si sono affermate attraverso vari provvedimenti legislativi, tra i quali — di maggior rilievo:

- a) per le imposte dirette, la legge di perequazione e quella sull'accertamento e l'imposta sulle società;
- b) per le imposte indirette, il riordino dell'imposta generale sull'entrata, la riduzione di aliquote per le imposte di successione e di registro per i trasferimenti di ricchezza.
- 2. Vi sono principi dai quali non si può derogare e che vanno serviti con assoluta fedeltà: quelli contenuti nelle norme costituzionali; quelli derivanti da precetti economici da tutti riconosciuti come validi.

Tenuti presenti gli uni e gli altri, mi pare si possano fissare alcuni punti che trovano espressione ed applicazione negli indirizzi dati alla politica tributaria: 1) i prelievi devono essere tali da poter sopperire alle grandi esigenze cui è chiamato lo Stato moderno per assolvere degnamente ai suo; fini; 2) il carico deve essere distribuito equamente fra tutti i redditi ai fini di una reale perequazione fra contribuenti e deve verificarsi, soprattutto attraverso la personalizzazione del reddito, la progressività dell'imposta; 3) i prelievi devono essere sopportabili e non costituire inceppo all'attività economica privata ed anzi alla auspicabile espansione della stessa.

ADEGUATEZZA DEL PRELIEVO.

1. L'importo totale delle entrate tributarie previsto per l'esercizio 1957-58 è di milioni 2.669.907 con un aumento di milioni 196.537 rispetto all'esercizio in corso. Non vi sono stati inasprimenti; eppure il volume è andato gradatamente aumentando.

Anche il volume delle spese si è dilatato ulteriormente ed è probabile che non abbia ancora raggiunto il limite massimo. Si deve però notare, con ragionata soddisfazione, che una prima notevole riduzione si prevede nel disavanzo.

Non è mio compito esaminare la « spesa ». Mi sarà tuttavia consentito di affermare che essa si va qualificando sempre maggiormente, di esercizio in esercizio, e che sono riguardate con la dovuta attenzione sia le necessità normali dei servizi, la funzionalità della macchina amministrativa dello Stato, le esigenze di sicurezza interna ed esterna, della giustizia, dell'istruzione, ecc., sia le necessità di carattere sociale ed economico.

Se vi fossero a disposizione maggiori mezzi, tutte o quasi le voci surricordate potrebbero avere stanziamenti più abbondanti o meno scarsi. Ma nessuno può farsi illusioni sulle nostre disponibilità e nessuno può pertanto, obiettivamente, sostenere che sia facile reperire altri mezzi, oltre il volume pur così elevato che è nelle previsioni del Bilancio in esame.

2. Ecco perchè ho parlato di adeguatezza del prelievo, non di sufficienza. Si tratta di giudicarne sia la proporzionalità alle risorse possibili della Nazione, con il rispetto di invalicabili confini di carattere economico, sia la capacità — in senso relativo — a soddisfare in misura non inferiore ad un limite ragionevole tutte quelle esigenze che derivano direttamente dai fini che lo Stato deve proporsi.

Naturalmente non è cosa facile dare un giudizio preciso e scevro da riferimenti soggettivi. Vi influiscono inevitabilmente anche considerazioni squisitamente politiche. Ma non pare dubbio che, richiamando a noi stessi quello che è stato il graduale ritmo di ascesa degli stanziamenti fissati in Bilancio ed il rapido succedersi di provvedimenti legislativi per tutte le diverse branche dell'attività dello Stato e per le fondamentali necessità di ordine sociale e di strutturazione, in corrispondenza di reali e dimostrati bisogni, ci si possa facilmente convincere che l'effettivo, progressivo migliora-

mento realizzatosi nell'ambito di tutti i nostri problemi di fondo corrisponde ad uno sforzo, portato al massimo delle sue possibilità, nella ricerca dei mezzi derivanti da entrate fiscali.

È per tali considerazioni e con tale senso di relatività che mi pare si possa convenire e riconoscere che il prelievo effettuato corrisponde a quella adeguatezza che è possibile pretendere dall'andamento del reddito e dall'efficacia attuale dei mezzi a disposizione.

EQUA DISTRIBUZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO.

1. Il nostro sistema tributario si articola su una gamma di molteplici tributi. Ma non v'è del resto Paese moderno ove esista quell'imposta unica che si sente talvolta vagheggiare da chi è preso da una esigenza di semplificazione in un settore ove la complessità non è certo l'ultimo dei difetti. La molteplicità dei tributi risponde comunque a reali esigenze, ben note ai cultori di questa materia: ricerca delle diverse manifestazioni del reddito o della ricchezza consumata o del trasferimento di essa, maggior rendimento, compenso alle evasioni ed agli errori, equilibrio tra i diversi gruppi di redditi, ecc.

a) Imposte dirette ed indirette.

2. Abbiamo visto che nel Bilancio in discussione le entrate fiscali ammontano a milioni 2.669.907, delle quali milioni 558.325 per imposte dirette, milioni 940.950 per imposte indirette sugli affari e milioni 705.050 per imposte doganali e sui consumi.

È sempre attuale la discussione tra sostenitori delle prime e sostenitori delle seconde. È
però opinione ormai prevalente, entrata nella
coscienza dei più, che si debba insistere in modo
preminente sulle imposte dirette, come afferenti ad un reddito che più facilmente si può configurare e concretizzare in cifre di realizzo (in
confronto al cosiddetto reddito consumato per il
quale varie possono essere le ipotesi: vero reddito già sottoposto oppure sfuggito alla tassazione diretta, erogato per soddisfare dei bisogni od invece per appagare delle superfluità
od altro; oppure: consumo di beni che non
derivano o derivano soltanto in parte da un

weddito o si riferiscono ad un reddito di minime proporzioni).

Vi sono però anche imposte indirette sulle quali conviene insistere: quelle legate a trasferimenti di beni e quindi ad atti economici nei quali si concretizza normalmente un reddito od è manifesto un indice di ricchezza.

Ma, a parte ciò che riguarda consumi voluttuari, sono egualmente fermo nel credere che, pur dovendosi perfezionare il sistema per quanto afferisce alle imposte dirette, non si possa obiettivamente prescindere dal gettito, sempre così cospicuo, dato dalle imposte sui consumi.

3. Certo la diversa incidenza delle due categorie di imposizione (dirette ed indirette) e la struttura dell'una e dell'altra, influiscono in modo positivo o negativo sulla equa distribuzione del carico tributario.

Infatti, mentre la prima è strumento di imposizione progressiva (od almeno proporzionale), una parte più o meno grande della seconda ed in particolare la imposizione sui consumi non voluttuari è quasi sempre strumento— anche se oggi bisogna andar cauti per conclusioni che abbiano carattere di validità — di imposizione piuttosto regressiva.

Ma è evidente che la possibilità di una politica che escluda le imposte sui consumi non voluttuari dipende dal volume del reddito.

Si tratta quindi, non di pensare a traguardi irraggiungibili, bensì di cercare il massimo di limitazione in uno dei settori, curando contemporaneamente di giungere ad un sempre meno imperfetto adeguamento nell'altro settore.

4. L'equa distribuzione naturalmente non riguarda soltanto la studiata ripartizione fra imposte dirette ed indirette. C'è il problema di una costante perequazione nell'àmbito stesso delle imposte dirette: fra categorie di redditi, fra singoli contribuenti.

Il discorso ci porta quindi nuovamente sul successo della legge di perequazione (legge 2 gennaio 1951, n. 25). Ne ho parlato già nella precedente relazione. Mi limiterò a confermare la mia convinzione che lo sforzo di penetrare sempre più efficacemente nei segreti meandri della produzione del reddito — sforzo diffici-

lissimo — continua con sensibile successo; come si afferma, sia pure lentamente, la buona volontà del contribuente nel denunciare i propri redditi.

Lo dimostra del resto il fatto del continuo aumento realizzato e previsto anche per il Bilancio in discussione nel gettito delle imposte di ricchezza mobile, complementare ecc., che deriva sia dall'espansione del reddito sia da un più efficace reperimento.

Non essendovi variazioni in più nelle aliquote ed essendo note le direttive date dal Ministero per quanto riguarda i redditi di portata minore, si deve anche poter concludere che i progressi sono stati fatti soprattutto nel reperimento di redditi di notevole ampiezza.

Man mano che si perfezionano gli strumenti si ha ragione di credere che altri importanti passi in avanti si possano realizzare, fino a giungere ad una situazione che sia di sufficiente soddisfazione.

b) Progressività.

5. Non pare fuori luogo esaminare, sia pur brevemente, come si verifica la progressività dell'imposta.

Conviene ricordare alcune disposizioni in atto: che al cittadino è lasciato un minimo, franco da imposta (ricchezza mobile e complementare); che per la complementare sono ammesse detrazioni per carichi familiari; che esistono speciali esenzioni per carichi familiari particolarmente onerosi.

Ora, a parte tali disposizioni, è certo che la progressività deve risultare da un ben combinato congegno per cui i diversi tributi, nel loro complesso, sottraggano ai cittadini una quota di beni progressivamente crescente con l'aumentare del reddito.

È problema di tecnica tributaria il dire quale sia il miglior modo per raggiungere tale scopo. Comunque, il settore nel quale deve soprattutto operare la progressività è quello dell'imposta personale sul reddito complessivo.

Anche le imposte sui consumi voluttuari e di lusso possono operare in tal senso. Mentre è chiaro che le imposte dirette reali devono essere applicate con aliquota proporzionale in quanto esse colpiscono i singoli redditi e non quello complessivo e perchè non si verifichi l'incongruenza di colpire maggiormente un reddito derivante da un solo cespite che non il possessore di un reddito eguale formato da cespiti diversi.

6. Il nostro sistema fiscale è appunto congegnato in tal modo.

Certo, « in un sistema ideale — si affermava nella relazione alla legge sulla perequazione tributaria — dovrebbe esservi una forte riduzione di aliquote per le imposte reali ed un potenziamento di aliquote per l'imposta personale ».

Pur tuttavia — senza pensare a sistemi ideali — è noto che una concreta riduzione sulle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile è stata introdotta già da qualche anno. Va anche notato che, mediante l'adozione di una aliquota particolarmente ridotta per i redditi che non superano un certo limite, si è introdotta anche in questo senso una efficace misura di gradualità.

Ulteriori riduzioni di aliquote sulle imposte reali ed in ispecie sull'imposta di ricchezza mobile potranno essere utilmente prese in considerazione in avvenire. Ma va tenuto presente che le misure già adottate hanno avuto un incidenza abbastanza grande e che è lecito chiedere preventivamente una maggiore adeguatezza agli obblighi della dichiarazione da parte delle categorie dei contribuenti.

7. Ricordato adunque che — sia pure in deroga agli enunciati teorici e per giuste considerazioni pratiche — nella stessa imposta di ricchezza mobile è stabilito un criterio di progressività (o meglio di gradualità) che opera con molta efficacia e fa sì che i redditi minori siano colpiti con aliquota notevolmente inferiore, conviene tuttavia chiedere se le aliquote dell'imposta complementare rispondano allo scopo di una sufficiente progressività.

Esse sono fissate nella legge 2 gennaio 1951, n. 25, che ha avuto in Parlamento una larghissima adesione. L'aliquota parte dal 2 per cento (da considerarsi l'abbattimento alla base che per i redditi di solo lavoro è stato portato a 540.000) e sale fino ad un massimo del 50 per cento. Esiste quindi una accentuata progressività. D'altra parte sappiamo che si tratta di

trovare un non facile equilibrio fra presupposti morali e politici e criteri economici.

La progressività è in applicazione e potrà essere ritoccato in avvenire il limite normale di quota esente, portandolo più vicino ai bisogni fondamentali di vita; come potrà esser presa in considerazione la detrazione di una quota maggiore per carichi di famiglia. Per il resto non pare che si debba riprendere in considerazione l'aliquota. Conviene che l'esperimento in corso, in applicazione della legge sulla perequazione tributaria (alla quale si aggiunge quella sull'accertamento) abbia il suo naturale svolgimento nel tempo.

8. Circa il gettito della complementare ci sarebbe molto da discutere. Gli uffici in molti casi e soprattutto nei grandi centri sono tutt'ora lontani dal conoscere e dal poter colpire in modo adeguato certi redditi, derivanti dalle più svariate attività. Non si insisterà mai abbastanza perchè il Ministero delle finanze abbia a prendersi cura specialissima per detti uffici, poichè è nei grandi centri dove la grossa evasione si è sempre manifestata con particolare intensità.

Se l'opera di reperimento sarà perseguita e continuata con la dovuta serietà, anche il gettito dell'imposta complementare verrà ad aumentare rapidamente ed a costituire uno dei pilastri nel novero delle imposte dirette. Esso darà allora veramente la garanzia che la equa distribuzione del carico, in scala progressiva, non resti almeno parzialmente un desiderio ed un auspicio.

9. Non va sottaciuta la anormale situazione che riguarda gli utili non distribuiti per le società costituite in anonime od a responsabilità limitata.

Il Ministero ha ritenuto di dare istruzioni agli uffici perchè ne venga conteggiata almeno una quota, agli effetti della complementare; ma i contribuenti resistono, valendosi delle vigenti disposizioni di legge.

Il problema non è facile, ma è certo che bisogna studiarne la soluzione. Lo si rileva soprattutto nel caso di società che hanno soltanto la forma dell'anonimo o della responsabilità limitata, ma in realtà sono società di persone, non di capitali.

Per certune è diventata norma il non denunciare distribuzione di dividendi anche se la realtà è ben diversa.

Le suddette istruzioni date agli uffici stanno a dimostrare che il problema è ben presente al Ministro ed è da augurarsi che se ne possa trovare una soddisfacente soluzione.

SOPPORTABILITÀ DELL'IMPOSTA.

1. Molti lai si levano naturalmente da singoli e da categorie di contribuenti. Ciò non si gnifica che effettivamente il carico non sia sopportabile. È noto del resto come siano spesso contradditorie le reazioni del pubblico. Nelle riunioni di categoria ci si lagna volentieri della eccessività delle imposte e degli inceppi alla produzione ed ai rapidi movimenti commerciali, rappresentati da certe norme fiscali. Nello stesso tempo si fanno scandali se qualche caso di evasione viene denunciato e non si desiste dal chiedere allo Stato anche esagerate protezioni ove l'economia accusa segni di debolezza: ci si abbandona a recriminazioni e proteste se un pubblico servizio non è del tutto confortevole, se le strade non si adeguano all'enorme aumento del traffico, se un tronco ferroviario non è ancora elettrificato e così via. Si dimentica però spesso che per provvedere a tutto ciò occorrono mezzi che lo Stato non può trarre se non dal prelievo presso i cittadini.

Non bisogna quindi prestare orecchio quando si tratta di lagni nei quali è almeno sospetto il carattere di unilateralità.

2. D'altra parte non si può neppur dimenticare che la nostra economia, oltre ad esser passata nel giro di 25 anni attraverso le disastrose vicende di due lunghe guerre, soffre in diversi settori della debolezza strutturale congenita ad un Paese povero e che denuncia in certe sue zone fenomeni di arretratezza derivanti da complesse ragioni storiche.

L'imposta, dovendo necessariamente colpire anche le zone economicamente meno attrezzate, può provocare in certi casi e provoca effettivamente l'impressione di un peso esagerrato. A ciò ha concorso in passato, ed in parte concorre anche attualmente, l'accumulo di arretrati e di conguagli derivante dalla lentezza ne-

gli accertamenti e nelle decisioni delle commissioni tributarie.

3. Ma, a parte casi singoli (ai quali potrà essere rimediato se verranno osservate quelle norme che il Ministero delle finanze non ha mancato di dettare agli uffici e cioè: una certa larghezza nell'accettazione delle dichiarazioni di minore portata e sollecitudine negli accertamenti), considerata la questione nel suo complesso, non si può dire che il carico tributario sia eccessivo.

Non è comunque superiore a quello che viene sopportato in altri Paesi moderni (pur tenendo presente le difficoltà che si frappongono ad un confronto ben calcolato).

È certo che è mantenuta una proporzionalità fra reddito complessivo e gettito complessivo delle imposte (come risulta dalla sottoelencata tabella) e che il ritmo tuttavia notevole di aumento di quest'ultima è da mettersi in relazione anche con la costante espansione del reddito.

PRESSIONE FISCALE

(milioni di lire)

TRIBUTI	ANNI E VALORE								
	1951	1952	1953	1954	1955	1956			
Erariali	1.346	1.560	1.821	1.947	2.149,5	2.503,1			
Comunali	245	284	254	297	311,5	338,8			
Provinciali	52	48	48	55	61,5	66,6			
Regionali	0,4	1	2	2	1,9	2,1			
Camerali	4	5	6	7					
Enti minori	18	20	22	22	58	61			
Aggi di riscossione	30	32	21	21					
Totale	1.695,4	1.950	2.174	2.351	2.583	2.964			
Reddito nazionale netto	8.751	9.189	10.106	10.758	11.826	12.668			
Pressione tributaria	19,37%	21,2%	21,5%	21,9%	21,8%	23,3			

Si deve osservare che nella tabella non figurano i contributi di previdenza sociale e simili. Per gli stessi non si tratta infatti di imposta e non mi pare esatto che vengano assommati al carico tributario. Il fatto che abbiano carattere di obbligatorietà non può per se stesso farli accomunare alle imposte. L'imposta infatti colpisce e si adegua al reddito netto, mentre i contributi, calcolati sulle retribuzioni al personale, rappresentano una spesa detraibile agli effetti della determina-

zione del reddito imponibile. Non sarà inoltre fuori posto il ricordare che in Italia tali contributi, almeno in parte, sono da considerarsi delle vere integrazioni sui compensi salariali.

IV. — IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

1. Un accenno a parte merita l'imposta sulle società ed enti tassati a Bilancio, istituita con legge 8 agosto 1954, n. 603.

Le Società per azioni non assumono certo da noi quell'importanza economica che hanno in altri Paesi. Al 31 dicembre 1953 esse risultavano in numero di 24.000 con un capitale complessivo di 1.926 miliardi. Nel 1951 quelle che superavano i 50 milioni di capitale erano in numero di 1433. In piccoli Paesi come il Belgio e la Svizzera esse risultavano rispettivamente in numero di 11.757 e 23.304. Nel Regno Unito erano 254.021 nel 1952 e negli Stati Uniti d'America 614.842 nel 1949.

Ma non sfugge a nessuno che in un'economia come la nostra, diversamente sviluppata in confronto dei suaccennati Paesi, il problema di una adeguata tassazione delle società — in correlazione alla loro configurazione ed alla complessità e spesso misteriosità di certi passaggi — ha pur sempre la sua importanza.

2. L'imposta sul patrimonio e sul reddito delle società ha scopi di completamento e di ulteriore applicazione dei principi derivanti dalla perequazione tributaria e rappresenta un rafforzamento nel senso della imposizione diretta.

Essa ha trovato naturalmente molti oppositori e molti critici ed è stata considerata da costoro come una duplicazione di imposta. Ma sono presenti a tutti le considerazioni per le quali si è ritenuto di istituirla e che rendono chiaro il suo carattere di integrazione.

Durante la discussione della legge istitutiva si era valutato il gettito dell'imposta sui 50-60 miliardi. Il calcolo non si è rilevato errato. Nell'esercizio in corso essa potrà dare circa 60 miliardi; nelle previsioni del bilancio 1957-58 è segnata in 62 miliardi.

È interessante conoscere quanto veniva prelevato precedentemente mediante la soppressa imposta di negoziazione. Nell'esercizio 1953-54 tale imposta ha dato milioni 13.454.

Si può quindi affermare che un altro importante traguardo è stato raggiunto, con un prelievo che supera di molto quello precedente e che è destinato a portare nuovi elementi positivi nel lento ma progressivo cammino dell'opera di perequazione.

3. Interessante è pure notare come si sia verificata una sosta nella corsa alla costituzione di società che pur conservando le caratteri-

stiche di società di persone, per motivi quasi sempre fiscali, assumevano la forma soprattutto della responsabilità limitata, portando elementi di confusione e di maggior complessità nell'accertamento fiscale. Inoltre, si ha notizia che non poche delle società già esistenti, hanno provveduto a sciogliersi — dopo l'emanazione della precitata legge — od a modificare la forma in altra più rispondente alla loro reale fisionomia.

Non sono in possesso del relatore dati precisi, ma pare che il fenomeno si verifichi con una certa ampiezza.

Anche questo si può ascrivere a risultato positivo.

4. Un'altra indagine, che potrà risultare opportuna, riguarda gli adeguamenti del capitale. Le due aliquote dell'imposta sono state studiate in modo che sia evitata una artificiosa minimizzazione del capitale e quindi la formazione di riserve occulte. Può anzi verificarsi un interesse ad aumentare il capitale, eliminando certi conti di comodo che sono in realtà apporti di capitale.

L'adeguamento del capitale alle sue proporzioni naturali è altro elemento di chiarificazione sia economico che fiscale ed è pertanto da augurarsi che anche in tale direzione si siano a realizzare gli effetti che sono nelle finalità della legge.

V. — CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Un breve cenno va fatto anche per la dibattuta questione del Contenzioso. Con la legge 7 agosto 1956, n. 1639, si è introdotta nel nostro ordinamento una più larga giurisdizionalizzazione nei rapporti fra contribuenti e Fisco. Infatti è stata estesa la competenza della Commissione amministrativa anche a tutto il gruppo delle imposte indirette, per le quali anteriormente vigeva il vecchio sistema del ricorso gerarchico.

Conseguentemente, è possibile il ricorso ai diversi gradi di giurisdizione speciale (Commissione distrettuale, provinciale, centrale) tanto per le imposte dirette che per le indirette.

è noto poi che è sempre riconosciuta la facoltà di adire la Magistratura ordinaria, do-

po esaur mento della fase amministrativa. Ma non c'è dubbio che le norme attualmente in vigore sono in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione, che dispone la devoluzione di ogni funzione giur sdizionale alla Magistratura ordinaria.

D'altra parte non è neppure ingiustificata una certa diffidenza nei confronti delle attuali Commissioni amministrative, quando si pensi che la nomina delle stesse è fatta, rispettivamente, dall'Intendente di finanza per le distrettuali e dal Ministro delle finanze per le provinciali e la centrale. È insomma la stessa amministrazione finanziaria, parte in causa, che nomina le Commissioni giudicatrici.

Pertanto, nei confronti dell'attuale ordinamento del contenzioso, ci sono obiezioni di carattere costituzionale e di carattere tecnico.

La questione è delle più delicate e va risolta senza ulteriori indugi. Mi pare che si debba tenere presente anche un'altra esigenza, che è di fondamentale importanza: l'interesse dello Stato, che è preminente in questa materia.

Qualunque sia la soluzione che venga prospettata, non si potrà non avere per ferma la necessità di una val da difesa — anche nella fase contenziosa — di quel flusso di entrate, quelle tributarie, che rappresentano l'ossatura di tutto il sistema finanziario dello Stato.

E non va dimenticato, a questo proposito, che se l'ordinamento attuale trova una giustificazione è appunto nella richiamata predetta esigenza.

2. L'Amministrazione finanziaria non ha mancato di studiare il problema sia sotto il profilo del doveroso rispetto alla norma costituzionale sia nel senso della pratica opportunità di affidare alla Magistratura ordinaria od a sezioni specializzate della stessa una quantità di controversie nelle quali, oltre a questioni di diritto, devono essere affrontate e risolte questioni di valutazione e di estimazione.

Le due Commissioni incaricate per tale studio hanno espresso indirizzi diversi. L'una si è orientata verso la costituzione di sezioni specializzate della Magistratura ordinaria, facendo però precedere la fase giurisdizionale da una fase di contenzioso amministrativo. L'altra ha fatto proposte che comportano:

- a) il riordinamento delle Commissioni tributarie soprattutto per quanto riguarda la scelta e la nomina dei membri e l'attribuzione esplicita ad esse del carattere giurisdizionale;
- b) lo stabilimento di due gradi di giurisdizione affidati alle Commissioni, dopo i quali la controversia possa essere proseguita avanti la Magistratura ordinaria.

È quindi evidente che ambedue le Commissioni hanno ritenuto — sia pure con proposte diverse e mediante modifiche — di conservare le Commissioni tributarie.

Del resto, a favore del mantenimento delle Commissioni, vi sono anche ragioni di carattere pratico che non vanno trascurate: il costo, la semplicità e la vicinanza del gudizio.

3. Il Parlamento sarà chiamato presto a discutere dell'importante problema, poichè il Governo ha presentato recentemente alla Camera, su tale argomento, due distinti disegni di legge: il primo di carattere costituzionale, per una parziale deroga al disposto dell'articolo 102, in modo che il procedimento tributario possa svolgersi in parte avanti alle Commissioni, ed in parte davanti agli organi giurisdizionali; il secondo, condizionato dall'approvazione del primo, che è volto a regolare la materia proponendo fasi giurisdizionali che dovrebbero svolgersi nelle due sedi (Magistratura e Commissioni tributarie).

Non intendo naturalmente entrare nel merito e discutere dei detti disegni di legge. Ciò sarà fatto a tempo opportuno. Mi permetto solo ricordare che, se il problema del contenzioso deve essere indubbiamente affrontato, è opportuno lo si faccia con meditato pensiero sulle possibili conseguenze e comunque bisognerà guardarsi dall'imboccare soluzioni, che, se pur destinate ad eliminare gli attuali inconvenienti, possono essere causa di inconvenienti anche maggiori.

Voglio pertanto aggiungere, per la chiarezza, che l'ossequio doveroso alla Costituzione — verso il cui profondo spirito democratico ed innovatore io voglio dire tutta la mia più fervida adesione — non deve impedirci di procedere anche nel senso di ritocchi alla stessa quando se ne dimostri evidente l'opportunità.

VI. — FINANZA LOCALE

1. Il problema è troppo importante perchè non se ne parli nella relazione al bilancio delle finanze.

Già in precedenti relazioni ebbi modo di svolgere alcune questioni inerenti alla finanza locale. Mi pare però giunto il momento per un esame più ampio, attese le giustificate ed insistenti richieste dei Comuni e delle Provincie e le dichiarate intenzioni del Governo perchè il problema sia affrontato con una certa organicità in tutto il suo complesso.

2. È chiaro che anche gli enti locali abbisognano di una finanza sana. La loro possibilità di provvedere ai sempre crescenti bisogni delle popolazioni amministrate e le esigenze di una concreta autonomia, nell'ambito dello Stato, sono condizionate dalle possibilità finanziarie.

Premetto che non ho visioni catastrofiche sulla situazione di bilancio di tali enti. Ho ben presente quanto risulta a fine 1955. Hanno conseguito il pareggio, con o senza l'applicazione di supercontribuzioni:

- 44 Amministrazioni provinciali
- 23 Comuni capoluogo
- 6309 Comuni minori

Ne resta un certo numero che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni, ha presentato ulteriore disavanzo economico e cioè:

- 32 Amministrazioni provinciali
- 49 Comuni capoluogo
- 407 Comuni minori

Dai dati surriportati, dai quali sono escluse le Regioni a statuto speciale, si può dedurre che si mantiene elevato il numero dei bilanci di amministrazioni provinciali e dei Comuni capoluogo che non chiudono in pareggio; mentre per i bilanci dei Comuni minori la situazione si presenta meno grave.

È però certo che i Comuni capolucgo deriveranno un notevole vantaggio dall'applicazione dell'imposta sulle aree, che è attualmente allo esame della Camera.

3. Naturalmente, bisogna anche vedere come è raggiunto il pareggio e perciò in quale misura sono applicate le supercontribuzioni che, per certi Comuni minori, data la scarsità del cespiti tassabili, raggiungono limiti altissimi.

4. Di un certo interesse è anche conoscere la situazione debitoria degli Enti locali.

Nell'anno 1956 essi risultavano:

Provincie milioni 76.629 Comuni milioni 541.573

Va osservato che nell'anno 1938 erano, rispettivamente, milioni 1.865 e milioni 14.384. Perciò, tenuto presente il valore della moneta, non è affatto vero che ci siano nel complesso gravi peggioramenti.

Esse però rappresentano cifre complessive, sulle quali si possono sì fare alcune considerazioni, ma che andrebbero sottoposte a separate valutazioni per ogni singolo ente.

5. Va detto però che, se l'indebitamento è elevato, non sono giustificate talune facili accuse che si fanno, in blocco, agli Enti locali.

Anzitutto, non è corretto nè pertinente un confronto con l'ante-guerra. Bisogna tenere presente che gli Enti locali hanno dovuto impegnare mezzi ingenti per rimediare ai danni della guerra, sia per opere di ricostruzione e di riattamento, sia per opere di manutenzione resesi estremamente onerose a seguito del lungo abbandono. Bisogna poi ricordare che per un lungo periodo l'opera relativa all'adeguamento dei servizi e degli apprestamenti pubblici ha dovuto completamente arenarsi. È toccato alle amministrazioni elettive e democratiche del dopo-guerra a dover affrontare anche necessità trascurate nel periodo precedente e rese più acute dalla forzata dilazione. Inoltre, si deve guardare con la dovuta attenzione a tutto ciò che gli Enti locali — nell'àmbito di loro competenza — hanno realizzato di nuovo.

Come lo Stato, così gli Enti locali hanno compiuto un'opera imponente dal 1945 in avanti. L'uno e gli altri hanno sottoposto le loro finanze ad uno sforzo inusitato; hanno quindi dei bilanci pesanti, si sono indebitati oltre il normale. Ma c'è da meravigliarsi?

6. Il dilemma del resto è chiaro: o lasciar marcire ulteriormente problemi che erano sul tappeto della vita pubblica italiana da mezzo secolo, o decidersi — coi necessari sacrifici e col dovuto coraggio — ad affrontarli con risolutez-

za. La risposta non poteva essere dubbia, quando veramente si sia animati da quello spirito di rinnovamento che ha segnato, con la Costituzione repubblicana, una nuova decisiva tappa nel cammino del popolo italiano.

7. Ciò non significa che si debba o si possa agire senza preoccuparsi di ciò che sarà in avvenire. Il ricorso ai mutui per la realizzazione di opere di pubblica necessità od utilità è del resto cosa normale.

Il costo viene così ripartito non solo per esigenze di ordine finanziario ma in considerazione altresì di una utilità che si protende per lungo tempo nel futuro. Va criticato soltanto quando tale ricorso è fatto senza quelle cautele che devono assistere ogni buon amministratore, in rapporto alle possibilità del domani nel far fronte alla propria situazione debitoria.

- 8. In sintesi, per ciò che riguarda bilanci e situazioni debitorie, mi pare di poter dire:
- a) che l'apporto degli Enti locali nelle diverse esigenze della vita pubblica è stato ingente;
- b) che pertanto ogni considerazione sull'imponenza delle spese deve essere messa in relazione all'imponenza dei bisogni ed ai benefici immediati e futuri per le popolazioni e l'economia locale e generale;
- c) che la situazione dei bilanci atteso lo sforzo e la tensione cui sono stati necessariamente sottoposti se deve considerarsi grave per un certo numero di enti, ha raggiunto però un notevole grado di stabilità per altri ed in specie per la grande maggioranza dei Comuni non capoluogo;
- d) che però tutti incontrano tuttora difficoltà nell'esecuzione dei loro programmi e pertanto mentre non è concepibile pensare a diminuzione di entrate in un settore senza adeguato compenso in altro settore sì impone una riconsiderazione complessiva di tutto il problema della finanza locale, in vista anche di un ordinamento più razionale di tutti i tributi.
- 9. Non è certo mia intenzione predisporre progetti di riforma. Intendo però fermarmi su qualche punto. La legge fondamentale e gene-

rale che regola la finanza locale è quella del 1931. Successivamente sono state introdotte modifiche, specialmente con la legge n. 703 del 1952.

Le Provincie applicano addizionali e partecipano al gettito di tributi erariali; i Comuni, oltre a sovrimposte e partecipazioni, applicano imposte proprie.

10. Una prima domanda è questa: se deve essere mantenuto il sistema misto e cioè se i Comuni devono applicare anche per l'avvenire imposte proprie, oltre al mantenimento delle sovrimposte e delle partecipazioni.

È noto che il coordinamento con il sistema tributario dello Stato si manifesta secondo tre tipi: separazione delle fonti di reddito; partecipazione al gettito di imposte erariali (che può effettuarsi tanto con le sovrimposte e le addizionali come mediante la devoluzione di una parte del gettito); concessione di contributi.

Il sistema misto è quello che trova maggiore applicazione nei Paesi più progrediti.

La separazione per certe fonti di reddito ha una sua fondamentale importanza perchè lascia un margine più ampio all'autonomia finanziaria degli Enti locali; perciò, se si vuole reagire alle tendenze centralizzatrici, essa va saldamente difesa. Naturalmente, la difesa più valida sta nel senso di responsabiltà col quale si usa di tale strumento.

Ma essa presenta anche gravi inconvenienti per le zone più povere, dove il reddito è insufficiente e non assicura il gettito necessario. Lo stesso fenomeno si verifica con le sovrimposte e le addizionali.

Mediante la compartecipazione ad imposte erariali, regolata non più sul gettito locale ma, ad esempio, come avviene con l'imposta generale sull'entrata, sul numero degli abitanti, l'inconveniente è in parte corretto.

Ecco perchè il sistema misto — il quale conserva alcune possibilità di imposizione diretta ed autonoma a lato della partecipazione ad imposte erariali — appare tuttora il più adatto

Il discorso più importante, per quanto riguarda tributi regolati su fonti separate di reddito, è naturalmente quello sull'imposta di famiglia.

11. Secondo punto: l'imposta di famiglia. È l'imposta più discussa e per la quale è riconosciuta ai Comuni una propria autonomia di accertamento. Essa rappresenta un cespite di notevole importanza, il cui gettito — in linea generale — viene immediatamente dopo quello dell'imposta di consumo.

Non voglio affrontare qui la questione posta e derivante da talune sentenze della Corte di cassazione e cioè quella di una corretta interpretazione delle norme in vigore relative all'accertamento dell'imponibile. Sembra opportuno ritornare su certi aspetti riguardanti la questione del riagganciamento alla complementare.

Comprendo tutte le ragioni che sono poste in campo, legittimamente, per il riagganciamento (semplificazione, eliminazione di certi divari che al contribuente possono apparire assurdi, ecc.); non posso però condividere una certa fretta ingiustificata ed una certa tendenza a sopravalutare richieste la cui accettazione significherebbe aggravamento nella sperequazione in atto (riportandola con maggiore accentuazione anche nell'ambito comunale).

Mi spiego: se la complementare, come è opinione molto diffusa, è tuttora lontana (per obiettive difficoltà) dal rappresentare quello adeguamento in forma progressiva che è funzione di una imposta personale applicata sul reddito, l'agganciamento ad essa della imposta di famiglia verrebbe a significare attualmente un dannoso passo indietro anche da parte di quest'ultima.

Inoltre, se particolari considerazioni consigliano allo Stato una mitigazione negli imponibili di determinate categorie (sopratutto in agricoltura) non sembra giustificato che le stesse categorie — avvalendosi e facendo leva su una posizione di particolare favore, pur suggerita da obiettive circostanze di fatto — si volgano a pretendere altresì da parte dei Comuni ulteriori sgravi a loro vantaggio.

Pertanto allo stato attuale del nostro sistema tributario, il mantenimento dell'imposta di famiglia con accertamento separato ed autonomo ha un suo ben preciso significato anche agli effetti della volontà perequativa.

Vi sono poi motivi che riguardano il gettito, sui quali è inutile insistere. Se i Comuni non potessero contare per l'avvenire sul gettito che ne deriva attualmente, bisognerebbe che lo Stato devolvesse agli stessi qualche altra entrata tributaria. Ma può oggi lo Stato impegnarsi in questo senso? Non lo credo affatto.

12. Un terzo punto, e cioè l'attuale sistema che fa base sulla sovrimposta fondiaria.

Secondo l'articolo 255 del testo unico la facoltà di sovrimporre (Provincie e Comuni) sul reddito dei terreni è condizionata all'applicazione di altri tributi, Lo stesso limite normale suppone: per i Comuni l'applicazione dell'imposta di consumo su determinati generi; per le Provincie, l'addizionale sulla imposta industrie, commerci e professioni.

Per poter arrivare al secondo limite devono essere applicate, *grosso modo*, tutte le altre imposte autorizzate.

Per raggiungere il terzo limite poi, bisogna avere applicato determinate addizionali o certi punti massimi di aliquota sulle addizionali.

Altre disposizioni regolano il ricorso a supercontribuzioni sulla sovrimposta terreni (essendo per il momento vietata ogni applicazione della stessa sulla sovrimposta pubblicati).

Ora, mentre le mutate condizioni hanno finito col privare la sovrimposta fondiaria del suo carattere preminente nella finanza locale, appare evidente che la giustificata preoccupazione di non permettere il verificarsi di imposizioni soltanto in particolari direzioni, debba organizzarsi in modo diverso.

Meglio sarebbe, io credo, un reciproco condizionamento fra le diverse imposte; ad esempio, che per le fondamentali, venga stabilita — nei diversi limiti — una contemporaneità di applicazione.

In questo modo neppure la sovrimposta fondiaria potrebbe sfuggire ad una obbligatorietà di applicazione che attualmente non è nella legge se non allorquando si adottano altre imposte nei limiti massimi (articolo 256 del testo unico 1931) oppure si tratti di ricorrere a supercontribuzioni su altre imposte (articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968).

Si tratta evidentemente di rilievo teorico, poichè in pratica le cose stanno molto diversamente. La sovrimposta sui terreni ha raggiunto limiti di applicazione molto elevati qua-

26 -

si ovunque ed ormai parlare di limite normale non ha più senso.

Ma questa è una ragione di più per adeguare la disposizione di legge a situazioni totalmente cambiate. Mentre la legge infatti sembra voler mantenere alla sovrimposta fondiaria una condizione di favore, in linea pratica non vi è più traccia di tale condizione e perciò appare più logico introdurre nel sistema qualche diversa disposizione.

13. Un quarto punto mi pare meritevole di attenzione. Ho già detto che la partecipazione degli Enti locali ad imposte erariali porta un certo compenso a quegli Enti che, derivando le proprie imposte da una economia povera, si trovano in condizioni di imferiorità in confronto ad altri.

Si sono affacciate proposte di modificazione nel senso di una partecipazione più elevata all'imposta generale sull'entrata da parte di quest'ultima categoria di Enti, oppure del trasferimento di quote devolute sui diritti erariali derivanti dai pubblici spettacoli dal Comune dove sono prodotti ad altri Comuni trovantisi in condizioni meno favorevoli.

Non dirò che gli Enti locali non debbano sentire un certo legame di solidarietà che imponga un determinato reciproco aiuto. Non dirò neppure che si chieda allo Stato quando

vi fossero fra gli Enti locali certuni in condizioni così floride da consentire concreto sostegno ad altri, mediante la rinuncia a loro quote di partecipazione.

Ma tale non appare la realtà. Vi sono enti in situazioni finanziarie molto diverse. Ma quel certo numero, anche notevole io credo, che ha potuto raggiungere una relativa stabilità, non è a dire che possa trovarsi in grado di privarsi di qualche entrata precedentemente acquisita.

Pertanto, se si può pensare ad una diversa distribuzione, ad esempio, della quota afferente all'imposta generale sull'entrata, bisogna stare bene attenti a non prendere provvedimenti che, se possono giovare agli uni, siano destinati a mettere in nuove difficoltà quegli altri che hanno faticosamente raggiunto una relativa stabilità.

Non è quindi possibile diminuire il gettito per nessuno. Se mai, data la possibilità - io penso — di più larga partecipazione all'imposta generale sulla entrata, che è tutt'ora in fase di espansione, si può studiare un sistema di differenziazione sulla ulteriore eccedenza. In sostanza, che si voglia introdurre qualche migliore perequazione sta bene, purchè non rappresenti per nessuno una sottrazione di entrate sulla misura già acquisita.

VII. — STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Amministrazione dei monopoli, raffrontato con le previsioni dell'esercizio in corso, si presenta come segue:

	Previsione 1956-57	Previsione 1957-58	Differenza
Entrate	107.461.000.000	119.288.000.000	$+\ 11.827.000.000$
Spese	89.581.800.000	99.595.300.000	$+\ 10.113.500.000$
Avanzo finanziario di gestione	17.879.200.000	19.692.700.000	+ 1.813.500.000

1. Entrata.

Come risulta dallo stato di previsione per l'esercizio 1957-58, è prevista una entrata comple

plessiva di lire 489.470.000.000, così ripartita:	
Gestione tabacchi L.	456.300.000.000
Gestione sali	26.365.000.000
Gestione chinino	110.000.000
Gestione cartine e tubetti per sigarette »	3.972.000.000
Entrate diverse	2.723.000.000
In Totale L.	489.470.000.000
A sensi di legge, i preventi suddetti sono attribuiti: a) al bilancio dello Stato (entrate fiscali)	L. 370.182.000.000
e commerciale)	» 119.288.000.000
Tornano	L. 489.470.000.000
Dal confronto tra le entrate complessive previste per l'esercizio in c per l'esercizio 1957-58 si rileva un incremento di lire 32.594.000.000 do	
	, acc ,

1.789.000.000 12.000.000 all'Azienda cartine e tubetti per 273.000.000

32.594.000.000 In complesso

L'aumento è dovuto prevalentemente a previsto maggiore incremento nelle vendite e ciò a seguito dei miglioramenti apportati nell'organizzazione e nella produzione dell'Azienda Monopoli.

2. SPESA.

Le spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio 1957-58 che		
fanno carico all'Amministrazione Monopoli, sono previste in	L.	99.595.300.000
che, a confronto con quelle previste per l'esercizio 1956-57, in	»	89.581.800.000
presentano un aumento di	L.	10.013.500.000

Tale aumento è la risultante di variazioni in più per complessive lire 12.820.900.000 e variazioni in meno per complessive lire 2.807.400.000.

Per le variazioni in aumento hanno importanza soprattutto quelle derivanti dai provvedimenti economici per il personale, per un importo di lire 6.151.900.000.

Per i servizi si è avuta pure una eccedenza di variazioni in aumento di lire 4.705.500.000, in conseguenza del previsto incremento della produzione e della vendita.

Una diminuzione di lire 2.000.000.000 è prevista nella spesa per il versamento a costituzione dei fondi di riserva, per il quale nell'esercizio 1957-58 non è stata stanziata alcuna somma, poichè il limite massimo sarà raggiunto nell'esercizio 1956-57.

3. AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE.

Richiamando le	entrate	complessive	del	bi	lancio	de	ll'A	mmin	istrazio	ne dei monopoli
in									L.	119.288.000.000
e le spese in .				•		•	•	14	*	99.595.300.000
risulta un avanz	o finanz	iario di gesti	one (di			•	• 1.	L.	19.692.700.000

Il suindicato avanzo costituisce lo stanziamento del capitolo n. 76 della spesa dell'Amministrazione Monopoli « versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario di gestione ». In corrispondenza di tale spesa è prevista nello stato di previsione del Tesoro una entrata di pari importo « avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

VIII. — STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELL'AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Le previsioni delle entrate e delle spese per l'esercizio 1957-58, confrontate con quelle dell'esercizio in corso risultano come appresso:

	1956–57	1957–58	Differenza
Entrate	18.108.530.000	20.652.000.000	$+\ 2.543.470.000$
Spese	11.200.370.000	13.030.130.000	$+\ 1.970.740.000$
Avanzo finanziario di gestione	6.908.160.000	7.621.870.000	+ 572.730.000

1. ENTRATA.

L'aumento di lire 2.543.470.000 è in relazione alle prevista maggiore vendita (q. 700.000) in confronto a 600.000 previsti per l'esercizio in corso.

2. Spesa.

L'aumento in lire 1.970.740.000 riguarda quasi esclusivamente le maggiori spese per l'acquisto, lo sdoganamento ed il trasporto del prodotto in relazione ad una maggiore importazione (lire 1.957.000.000).

3. Avanzo finanziario di gestione.

L'avanzo finanziario di gestione di lire 7.621.870.000, ai sensi di legge viene così destinato: per lire 152.440.000 a fondo di riserva; per lire 7.469.430.000 con versamento al Tesoro dello Stato (capitolo n. 40 spesa bilancio Monopoli banane). In corrispondenza di tale versamento è prevista una entrata di pari importo nel bilancio del Tesoro.

Onorevoli Senatori! Ho cercato di esaminare il bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1957-58, sia pure brevemente, mettendo in rilievo soprattutto le variazioni nelle previsioni e la causa delle stesse, in confronto al bilancio dell'esercizio in corso. Ho aggiunto qualche considerazione sulle entrate fiscali, sugli indirizzi di politica tributaria, su altre questioni connesse con la stessa. Ho anche ritenuto opportuno dire qualcosa in-

torno ai dibattuti problemi della Finanza locale. Naturalmente, altri aspetti, per quanto egualmente interessanti, della politica tributaria non hanno potuto trovare posto nella relazione. Su taluno di essi comunque ho avuto modo di esprimere il mio modestissimo parere nelle precedenti relazioni allo stesso bilancio. Concludo proponendone l'approvazione al Senato.

CENINI, relatore.

INDICE

I.	- Voci principali del bilancio e					
	CIZIO IN CORSO	36				
II.	- LE ENTRATE TRIBUTARIE					» 9
III.	-Politica tributaria					» 16
IV.	-Imposta sulle società					» 20
v .	- Contenzioso tributario					» 21
VI.	- FINANZA LOCALE					» 23
VII.	- Stato di previsione dell'entra dei monopoli di Stato					» 26
VIII.	. – Stato di previsione delle ent	RATE E DEI	LLE S	PESE DELL'AZIE	ENDA MONO-	
	POLIO BANANE					» 28

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957, al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

I capitoli di spesa di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1957–58, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.